



## COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA IL COMANDANTE GENERALE

**VISTO** il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni e integrazioni, recante *“Attuazione dell’articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza”*;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

**VISTO** l’articolo 66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, e successive modificazioni, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, recante *“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”*;

**VISTA** la determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 308262, in data 13 ottobre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4<sup>a</sup> Serie Speciale n. 83, del 31 ottobre 2017, con la quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 30 allievi finanziari del contingente ordinario – specializzazione *“Tecnico di Soccorso Alpino (S.A.G.F.)”* – Anno 2017;

**VISTO** il decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, con il quale la Guardia di finanza è stata autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nel limite della dotazione organica, a reclutare, tra l’altro, n. 22 allievi finanziari, utilizzando le risorse finanziarie corrispondenti alle facoltà assunzionali del disciolto Corpo Forestale dello Stato, non impiegate per le finalità di cui all’articolo 12, comma 7, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;

**ATTESA** la necessità di incrementare rapidamente il numero del personale specializzato al fine di colmare il *deficit* della forza effettiva e potenziare uno strumento operativo del tutto peculiare, sempre più determinante non solo nelle attività di soccorso in montagna ma anche in contesti emergenziali dovuti a calamità naturali;

**TENUTO CONTO** che la procedura concorsuale di cui sopra è tuttora in corso di svolgimento e alla luce di quanto disposto all’articolo 1, comma 5, del relativo bando in ordine alla facoltà per l’Amministrazione di modificare i posti a concorso,

### D E T E R M I N A

#### Art. 1

1. Il numero dei posti a concorso di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della determinazione n. 308262/2017, citata nelle premesse, è incrementato di n. 30 unità.

#### Art. 2

1. Avverso il presente provvedimento, gli interessati possono produrre ricorso:
  - a. giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati;

- b. straordinario, al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza.

Roma, 13 aprile 2018.

F.to

Gen. C.A. Giorgio Toschi